Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta del 07/01/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di aver stipulato in data 18/10/2013 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate.
Dopo aver invano esperito il reclamo in data 22/04/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.127,92 «ovvero la minore o maggiore somma ritenuta corretta» (somma al netto dell'importo ricevuto in sede di estinzione anticipata); - con vittoria di spese e interessi data del reclamo.
Costituitosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 48: - ha eccepito l'inapplicabilità dei principi della sentenza *Lexitor* al caso in esame; - ha rappresentato che il modello contrattuale oggetto di ricorso è stato costantemente riconosciuto dall'ABF e dal Giudice Ordinario come conforme alla legge; - ha sottolineato la manifesta infondatezza della richiesta di liquidazione degli interessi secondo il criterio lineare, essendo stato adottato un piano di ammortamento alla francese; - ha precisato di aver già stornato in conto estintivo la quota degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento; - ha eccepito la natura *up front* delle seguenti voci di costo: i) "commissioni mandataria per il perfezionamento del contratto"; ii) "provvigioni dell'intermediario del credito" e iii) imposte e tasse; - ha rilevato come la Compagnia Assicurativa abbia già provveduto a rimborsare al ricorrente la somma di € 434,58 come

ristoro della quota parte degli oneri assicurativi non goduti conteggiati secondo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione; - ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese di assistenza.
In sede di repliche alle controdeduzioni, parte ricorrente ha rinunciato ai termini concessi per la presentazione di memorie di replica e ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate in sede di ricorso.
L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione.
Dalla documentazione agli atti risulta che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo prodotto in atti.
Dal conteggio estintivo sopra riportato risulta uno storno di € 1.603,16 a titolo di interessi per la parte non maturata, nonché il rimborso di € 208,80 relativo alle "Commissioni della Mandataria".
È in atti una liberatoria conforme, con effetti dal 31/3/2018.
È stata versata agli atti copia integrale del contratto sottoscritto in data 18/10/2013.
Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva (intermediario ex art. 106 TUB).
L'intermediario ha allegato anche copia dell'allegato al SECCI (non sottoscritto dal cliente ma del quale ha dichiarato di averne prevo visione).
È presente in atti anche la fattura emessa dall'intermediario ex art. 106 TUB per le pratiche erogate nel mese di febbraio 2014[1].
Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art.125-*sexies* TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.
Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.
A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.
Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, mentre i costi in contestazione relativi

[1] Il contratto oggetto della presente controversia è stato sottoscritto dalle parti in data 18/10/2013, con decorrenza dal 1/04/2014.

alle commissioni “mandataria del Finanziatore per la gestione del finanziamento” sono da considerarsi di natura *recurring* e quindi retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*, invece i costi di cui alle clausole relative alle commissioni “mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento” e quelli relativi alle “Provvigioni dovute all’intermediario del credito”, sono da qualificarsi come *up front* e rimborsabili secondo il criterio di calcolo degli interessi.
Con specifico riferimento, invece, agli “oneri assicurativi” parte ricorrente chiede la corresponsione di € 501,35 a titolo di rimborso di quota parte del premio non goduto secondo il criterio *pro rata temporis*. Si rileva che a tale titolo è stata già rimborsata la somma di € 97,80.
Nelle controdeduzioni, l’intermediario ha prodotto altresì evidenza della missiva con la quale la Compagnia Assicurativa riferiva di aver già provveduto al rimborso di € 434,58 in favore del cliente; tuttavia del buon fine del rimborso non vi è conferma.
Con specifico riguardo ai criteri alternativi di rimborso degli oneri assicurativi, si fa presente che nella proposta di polizza vita sottoscritta dal ricorrente contestualmente al contratto di finanziamento, viene dato atto che il ricorrente ha ricevuto, letto, ben compreso ed accettato il fascicolo informativo relativo alla copertura assicurativa contro il rischio di decesso, contenente la nota informativa e le condizioni di assicurazione.
Sul punto si rileva tuttavia che nella proposta di assicurazione non vi è una chiara indicazione che consenta l’immediata identificazione del modello contrattuale utilizzato in concreto.
Si segnala in proposito che, secondo l’orientamento condiviso dei Collegi, il criterio contrattuale alternativo al *pro rata temporis* si può considerare conosciuto *ex ante* dal cliente quando, alternativamente: i) il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e il codice corrisponda a quello riportato nella proposta; ii) oppure il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa, anche in assenza di richiamo al codice corrispondente a quello riportato nella proposta.
Dalle Condizioni Generali di Assicurazione della “polizza vita” in questione non risulta tuttavia un parametro di rimborso univoco. Si richiamano in senso conforme le decisioni di questo stesso Collegio di Torino n. 14496/2017, n. 3815/2020 e 18884/2020.
Preso atto che l’intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,65%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,81%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni per il perfezionamento del contratto				348,00	Upfront	38,81%	135,06		135,06
Commissioni gestione				348,00	Recurring	60,00%	208,80	208,80	0,00
Provvigioni intermediario				904,80	Upfront	38,81%	351,15		351,15
Polizza vita				998,58	Recurring	60,00%	599,15	97,80	501,35
			Totale	2.599,38					987,56

L'importo come sopra calcolato di € 987,56 (cifra da arrotondarsi a € 988,00 in conformità alle vigenti Disposizioni ABF) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 2.127,92), la quale ha considerato tutte le voci di costo (comprese le "commissioni per il perfezionamento del contratto" e le "provvigioni dell'intermediario") retrocedibili secondo il criterio *pro rata temporis.*

Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

Quanto alle spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può in ogni caso accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 988,00, al netto di quanto eventualmente già versato da terzi debitori, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA